

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1352

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato D'AREZZO

*Presentata il 24 giugno 1959*

Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,  
sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la presente proposta di modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, si intende sottoporre all'attenzione del Parlamento alcuni punti della legge stessa che, per la loro incompletezza, hanno generato malcontenti di natura morale e materiale per alcuni ufficiali superiori.

La presente proposta di modifiche pertanto tende a riportare presso gli ufficiali superiori quel senso di serenità generato dalla certezza che la legge in oggetto contempla, con competenza e completezza, le esigenze degli interessati.

Infatti, la proposta di legge in oggetto, all'articolo 48 comma 3°), si esprime:

« Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali idonei non iscritti in quadro di avanzamento, nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno ».

Il comma 7°) dello stesso articolo 48 aggiunge che detti ufficiali collocati in soprannumero agli organici sono valutati nuovamente nell'anno successivo e qualora dichiarati ancora idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione.

In base poi all'articolo 101 gli stessi ufficiali collocati a disposizione, idonei all'avanza-

mento nel servizio permanente effettivo, possono essere promossi ad anzianità al grado superiore dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente.

In conseguenza di quanto sopra detto, spesso accade, ed è già accaduto, che un tenente colonnello collocato in soprannumero perché risultato fra gli ultimi nella graduatoria di merito, venga promosso colonnello a disposizione nel mentre altro tenente colonnello, risultato nella stessa graduatoria di merito fra i primi degli idonei non iscritti in quadro, (quindi con requisiti superiori al primo) non consegue la promozione.

Quest'ultimo ufficiale infatti, non potuto collocare in soprannumero, in virtù dell'articolo 48, comma 3°), e quindi a disposizione (articolo 48, comma 7°), dovrà concorrere ancora (per la terza volta e successive) all'avanzamento nel servizio permanente effettivo. È evidente, in tal caso, come le possibilità di promozione siano affatto transcurabili; sussiste, invece; la certezza che l'interessato raggiunga nel frattempo i limiti di età per essere collocato in ausiliaria col grado di tenente colonnello.

Si giunge così all'assurdo che i suoi maggiori meriti rispetto al collega gli frutteranno un notevole ingiustificato danno morale e materiale. In analoghe condizioni viene a

trovarsi il tenente colonnello a disposizione giudicato idoneo all'avanzamento nel servizio permanente effettivo e che segua nel ruolo di provenienza un pari grado egualmente idoneo, non iscritto nel quadro di avanzamento, ma non passato a disposizione per non dover fare vacanza obbligatoria.

In tal caso egli non potrà essere promosso nella posizione « a disposizione » fino a quando il collega dovrà inutilmente continuare ad essere esaminato nel servizio permanente effettivo. Gli resterà così la sola possibilità di attendere il limite di età per essere collocato in ausiliaria col grado di tenente colonnello.

Per ovviare agli inconvenienti su esposti si propone la variazione dell'articolo 48 della legge al 3°) comma nei termini seguenti:

« Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando

in soprannumero agli organici gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento nell'ordine del ruolo di appartenenza ».

Infine, onde mitigare la durezza della legge sull'avanzamento nella sua pratica applicazione, si propone quanto segue:

Rendere possibile agli ufficiali giudicati, in sede di valutazione per l'esame a scelta, idonei ma non iscritti nel quadro perché non compresi nel numero delle promozioni da effettuare, di conseguire in ogni caso la promozione stessa all'atto del loro collocamento in ausiliaria per raggiunti limiti di età, con diritto al trattamento di quiescenza rispondente al nuovo grado.

Verrebbe così ad essere anche eliminata la parità di trattamento, morale ed economica, ingiustamente riservata dalla legge tanto agli ufficiali giudicati più volte idonei all'avanzamento quanto a quelli giudicati non idonei.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento nell'ordine del ruolo di appartenenza ».

### ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1959.